



Bando tipo N° 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209

Schema di disciplinare - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

1. Relazione AIR



1. RELAZIONE AIR.....	1
1. PREMESSA.....	3
2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	5
3. LE RAGIONI DELL'INTERVENTO DELL'AUTORITÀ.....	6
4. VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE.....	6
5. OBIETTIVO DELL'INTERVENTO.....	8
6. PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE.....	8
7. VERIFICA DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE.....	9
8. OPZIONE ZERO.....	9
9. OPZIONI ALTERNATIVE.....	10
PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PARAGRAFO 1).....	11
OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (PARAGRAFO 3).....	14
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA (PARAGRAFO 6) - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE (PARAGRAFO 9).....	16
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA (PARAGRAFO 20) - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (PARAGRAFO 21) - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE (PARAGRAFO 22) - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE (PARAGRAFO 23) - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (PARAGRAFO 24).....	19
FUNZIONAMENTO DEL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO (PARAGRAFI 5, 6, 15.4, 23 E 28 DEL BANDO-TIPO E PARAGRAFO 11 DELLA DOMANDA TIPO).....	21
ACCESSO AGLI ATTI (PARAGRAFO 28).....	24
ALTRI PARAGRAFI OGGETTO DI OSSERVAZIONE DA PARTE DEGLI STAKEHOLDERS.....	26



1. Premessa

La legge 21 giugno 2022, n. 78 ha conferito al Governo la delega a adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, medio tempore intervenuti.

In attuazione della citata delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche “Codice”), il quale all’art. 222, comma 2, dispone che l’ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

Conformemente alla descritta funzione, l’articolo 83, comma 3, del Codice, dispone nel senso che *«Successivamente all’adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo»*.

In attuazione di tali disposizioni l’Autorità, contestualmente all’acquisto dell’efficacia delle disposizione del Codice dei contratti pubblici, ha adottato - con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - il bando-tipo n.1/2023, da utilizzare come documento guida in caso di procedura aperta telematica per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alla soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così perseguendo l’obiettivo di agevolare le stazioni appaltanti nella prima applicazione delle nuove disposizioni normative, nell’ottica di garantire efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti.

Trascorso più di un anno dalla entrata in vigore e dall’acquisto di efficacia delle



disposizioni del Codice il Governo, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 4 dell'articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78, ha adottato il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, anche "Correttivo"), al fine di apportare le correzioni e le integrazioni che l'applicazione pratica del Codice ha reso *medio tempore* necessarie od opportune, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi contenuti nella delega.

A seguito dell'entrata in vigore del Correttivo, si è provveduto ad aggiornare il bando-tipo n.1/2023 al fine di adeguarlo alle modifiche intervenute.

Contestualmente sono state chiarite alcune parti del documento che, ancorché non toccate dalla novella legislativa, hanno fatto emergere problemi applicativi e interpretativi in sede di prima applicazione del Codice.

Uno degli aspetti su cui si sono registrate maggiori criticità applicative, ha riguardato l'ipotesi della messa a disposizione della documentazione amministrativa degli offerenti classificati dal secondo al quinto posto della graduatoria che, in caso di inversione procedimentale, non è stata verificata dalla stazione appaltante.

Su tale questione ANAC ha ritenuto opportuno chiedere un parere al Consiglio di Stato, ad oggi ancora non reso, al quale questa Autorità provvederà tempestivamente a adeguarsi mediante una successiva integrazione del bando-tipo.

Nel rivedere il testo del bando si è anche tenuto conto dell'intervenuta efficacia, a partire dal 1° gennaio 2024, della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e delle conseguenti problematiche connesse all'operatività delle diverse componenti del nuovo ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale.

Allo stesso tempo, oltre alla revisione del bando-tipo, si è provveduto a modificare anche la domanda di partecipazione-tipo, con il principale intento di coordinarla con il testo del bando, al fine di evitare inutili e rischiose sovrapposizioni di



prescrizioni.

Trattandosi di modifiche che non si sostanziano in meri adeguamenti o integrazioni ma che hanno determinato una modifica sostanziale del bando-tipo e della domanda di partecipazione-tipo originariamente predisposti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell'Autorità del 28 marzo 2023 (recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità), i due atti sono corredati dalla Nota illustrativa e dalla presente Relazione AIR, che descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi, le fasi del procedimento, le opzioni regolatorie e le scelte compiute in sede di revisione.

2. *Il quadro normativo di riferimento*

Il bando-tipo n.1/2023 è stato adottato in vista dell'acquisto dell'efficacia delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici ed è stato, come già anticipato, revisionato al fine di recepire le modifiche disposte dal Correttivo.

Il decreto legislativo n. 36/2023 ha il pregio di aver ricondotto ad unità il quadro normativo che, nel corso degli anni, era stato interessato da plurimi interventi emergenziali nella materia della contrattualistica pubblica (quali il decreto-legge n. 32/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41).

In particolare, nel Codice sono stati recepiti, con valenza generale, alcuni degli istituti introdotti dal legislatore emergenziale ed è stato portato a compimento il percorso di semplificazione e digitalizzazione delle procedure di affidamento intrapreso con il decreto-legge n. 76/2020 e compulsato dagli obiettivi più sfidanti del PNRR (Milestone M1C1 – 70; M1C1 – 75), in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) e lettera t) della legge delega n. 78/2022.

Anche il Correttivo nel suo intento di chiarire, specificare e attuare alcune disposizioni che presentavano criticità applicative all'indomani dell'acquisto di



efficacia del vigente Codice, è intervenuto sul tema della digitalizzazione, aspetto quest'ultimo fondamentale, non solo per realizzare una vera transizione digitale, ma anche per il rilancio del Paese.

Tra le modifiche apportate dal Correttivo in materia di digitalizzazione e che hanno inciso sul bando- tipo, si ritengono particolarmente rilevanti quelle volte a favorire, accelerare e semplificare l'alimentazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Fra gli aspetti di maggior rilevanza sui quali è intervenuto il Correttivo si evidenziano anche quelli concernenti le tutele lavoristiche e, nello specifico, le modifiche (operate sull'art.11 del Codice e mediante l'inserimento del nuovo Allegato1.01) finalizzate ad assicurare un uniforme svolgimento delle prassi operate dalle stazioni appaltanti ai fini dell'individuazione del contratto di lavoro applicabile in sede di redazione dei bandi di gara, nonché una semplificazione del quadro normativo e delle modalità di calcolo dell'equipollenza a favore degli operatori economici ai fini della partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica.

3. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità

Come già chiarito in premessa, si evidenzia che le ragioni di intervento dell'Autorità sono da ricondursi alla funzione di promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, nonché di supporto alle stesse.

In ragione di tale funzione si è reso opportuno adeguare il bando-tipo n. 1/2023 alle modifiche apportate dal Correttivo, le quali ancorché non abbiano stravolto lo spirito e l'impostazione originaria del Codice, potrebbero comunque determinare delle difficoltà nella predisposizione e nello svolgimento delle procedure di affidamento da parte delle stazioni appaltanti, che potrebbero necessitare di tempo per adeguare alle nuove disposizioni i loro Disciplinari di gara.

Pertanto, la messa a disposizione di un Disciplinare tipo mira a fornire un ausilio alle stazioni appaltanti per dare concreta attuazione alle nuove disposizioni intervenute e per la risoluzione delle criticità derivanti dalla prima applicazione del Codice.



Il bando-tipo potrà, inoltre, essere oggetto di ulteriori aggiornamenti e/o modifiche in caso di futuri interventi normativi o al fine di recepire orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che matureranno sugli istituti oggetto delle prescrizioni contenute nel documento.

4. Valutazione di impatto della regolazione

Come già rilevato, l'art. 83, comma 3, del Codice dispone che, successivamente all'adozione da parte di ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

Dalla descritta disposizione discendono degli effetti dal punto di vista dell'impatto atteso delle opzioni di intervento considerate. Invero, il bando-tipo è destinato a vincolare le stazioni appaltanti nei settori ordinari con riferimento alle procedure aperte sopra soglia comunitaria aventi ad oggetto l'affidamento di beni e servizi, aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le Tabelle 1 e 2 riportano il numero di gara sopra-soglia bandite nel corso del 2024, rispettivamente per le forniture e per i servizi.

I valori contenuti rappresentano l'universo minimo di riferimento per il bando-tipo.

Infatti, si ricorda che il bando-tipo può essere utilizzato, oltre che per l'offerta economicamente più vantaggiosa aggiudicata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, anche per le altre possibili modalità di aggiudicazione, con le opportune modifiche ai criteri di aggiudicazione.

Inoltre, in attesa della predisposizione del bando tipo per i lavori, le parti comuni del bando tipo possono essere utilizzate dalle stazioni appaltanti anche per le gare relative ai lavori.

Infine, le stazioni appaltanti dei settori speciali possono utilizzare il bando-tipo come punto di riferimento, con gli opportuni adeguamenti alla normativa per gli stessi prevista.

Tabella 1 Distribuzione delle procedure di affidamento, di importo superiore alle



soglie comunitarie, nel settore delle forniture

Forniture - Settore Ordinario - Gare bandite anno 2024 - Importo sopra soglia comunitaria		
Criterio Aggiudicazione	Numero	%
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA	437	20,09%
CRITERIO DEL MINOR PREZZO	1.738	79,91%
Totale complessivo	2.175	100.00%

Fonte: Elaborazione dati Banca dati ANAC

Tabella 2 *Distribuzione delle procedure di affidamento, di importo superiore alle soglie comunitarie, nel settore dei servizi*

Servizi - Settore Ordinario - Gare bandite anno 2024 - Importo sopra soglia comunitaria		
Criterio Aggiudicazione	Numero	%
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA	1.566	57,03%
CRITERIO DEL MINOR PREZZO	1.180	42,97%
Totale complessivo	2.746	100.00%

Fonte: Elaborazione dati Banca dati ANAC

I dati della tabella 1 mostrano come nel 2024 sono state bandite 2.175 gare relative all'affidamento di forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria; di queste 437 con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

Per quanto riguarda, invece, i servizi (tabella 2) sono state bandite 2.746 gare, di cui 1.566 con il miglior rapporto qualità prezzo.

5. Obiettivo dell'intervento

L'obiettivo dell'intervento è quello di fornire alle stazioni appaltanti un documento guida aggiornato, che supporti le stazioni appaltanti nell'applicazione delle nuove disposizioni codicistiche e allo stesso tempo riduca il più possibile le difficoltà applicative emerse in sede di prima applicazione del Codice.

Ulteriore obiettivo è quello di ottimizzare e velocizzare le procedure di



affidamento, riducendo sia i tempi di predisposizione della documentazione di gara, che quelli di svolgimento della gara.

A tal proposito, si evidenzia, infatti, che tra gli obiettivi dell'Unione Europea vi è anche quello di abbattimento, nelle procedure aperte sopra soglia, della c.d. *decision speed*, ovvero del tempo intercorrente tra la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto.

6. Procedimento di consultazione

Sebbene l'attività di revisione condotta sul bando-tipo n.1/2023 abbia portato ad un aggiornamento e ad un'integrazione dello stesso - e della domanda di partecipazione-tipo originariamente adottata- si evidenzia, altresì, che le modifiche apportate sono state sostanziali e non meramente formali, frutto di un'attività comunque complessa e articolata per la quale si è ritenuto opportuno coinvolgere il gruppo di lavoro già costituito per la redazione della prima versione del bando-tipo, di cui hanno fatto parte Consip, Invitalia, i rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e la Fondazione IFEL.

I due atti regolatori sono stati sottoposti anche a consultazione pubblica che si è svolta nel periodo intercorrente tra il 5 maggio e il 5 giugno 2025, ove gli *stakeholders* interessati hanno potuto far pervenire le proprie osservazioni sui documenti mediante la compilazione di un questionario on-line.

Hanno preso parte alla consultazione, fornendo uno o più contributi sui temi posti in rilievo dall'Autorità nel documento di consultazione, complessivamente n. 70 *stakeholders*, suddivisi tra stazioni appaltanti (n. 28) e CUC (n. 4), associazioni rappresentative delle stazioni appaltanti (n. 2), operatori economici/liberi professionisti (n. 12), associazioni di categoria operatori economici (n. 12), dipendenti pubblici a titolo personale (n. 9) e dipendenti operatore economico a titolo personale (n. 3).

All'esito della consultazione pubblica, si è proceduto ad analizzare i contributi pervenuti anche mediante un ulteriore confronto all'interno del tavolo tecnico con lo scopo di addivenire alla stesura definitiva dei documenti finali.



7. Verifica di impatto della regolazione

A seguito dell'entrata in vigore e dell'acquisita efficacia del decreto legislativo n. 36/2023, diverse sono state le criticità registrate sui diversi istituti del Codice, alcune delle quali oggetto di intervento del Correttivo, che hanno portato ad una revisione delle corrispondenti clausole del bando -tipo n.1/2023, negli oltre due anni di entrata in vigore dello stesso.

Anche il bando revisionato sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione (VIR) - conformemente a quanto previsto all'interno del *«Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR)»* di cui alla delibera dell'Autorità n. 135 del 28 marzo 2023 - al fine di valutare a posteriori il raggiungimento degli obiettivi attesi a seguito della disposta revisione e gli eventuali correttivi da introdurre.

Ai fini della verifica di impatto della regolazione, l'Autorità effettua il monitoraggio costante della regolazione anche attraverso le segnalazioni dei soggetti interessati, le indicazioni fornite dagli Uffici dell'Autorità addetti all'attività di vigilanza e consultiva, nonché attraverso le informazioni e i dati raccolti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 23, comma 1, del Codice.

8. Opzione zero

L'opzione zero, ossia la scelta di non intervenire nell'adozione di un bando-tipo aggiornato è stata valutata e si è scelto di escludere la percorribilità di tale opzione.

Come già più volte evidenziato, il recepimento delle modifiche apportate dal Correttivo e gli ulteriori interventi sul bando-tipo non sono stati di poco conto, ma hanno portato ad una revisione sostanziale di alcune clausole del documento al fine di rimuovere tutte quelle criticità applicative registrate nella prima applicazione del Codice e del bando-tipo n.1/2023.



Inoltre, attraverso la sua funzione di regolazione, l'Autorità garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, assolvendo ad un precipuo compito alla stessa assegnato dal legislatore.

Detta attività mira a fornire supporto alle stazioni appaltanti medesime, facilitando lo scambio di informazioni e favorendo la omogeneità dei procedimenti amministrativi, nonché lo sviluppo delle migliori pratiche.

L'esercizio di tale funzione è a maggior ragione rilevante nel mutato contesto normativo, dove la predisposizione di un bando-tipo coerente con le ultime disposizioni è in grado di facilitare l'applicazione della nuova disciplina, accelerare le procedure di gara, contenere eventuali interpretazioni e/o applicazioni non coerenti con il quadro giuridico di riferimento.

9. Opzioni alternative

La presente Relazione dà atto delle scelte più significative operate e delle conseguenti modifiche apportate al bando-tipo a seguito delle osservazioni ricevute dalla consultazione e di quelle formulate nel corso degli incontri dell'apposito tavolo tecnico.

Nel presente documento non sono riportate nominativamente le singole osservazioni pervenute. Queste ultime sono state accorpate, quando presentavano solo lievi difformità, oppure sintetizzate e razionalizzate per rendere più intelleggibili le proposte e le correlate valutazioni.

Si è preferito, quindi, esporre nel presente documento le diverse opzioni regolatorie più rilevanti ricavabili dalle osservazioni presentate e rinviare, per una compiuta lettura degli interventi ricevuti, al documento denominato "Osservazioni pervenute", pubblicato sul sito istituzionale, ove sono stati raccolti in forma integrale tutti i contributi ricevuti.

Si rappresenta che, nell'ambito dell'analisi dei contributi pervenuti, non viene dato riscontro alle osservazioni con le quali è stato chiesto di:

- indicare elementi che sono già presenti nel testo e già nella formulazione proposta;
- modificare il testo con formulazioni che non sono coerenti con la norma;



- disciplinare situazioni specifiche normate dal Codice o da altri atti normativi, riproducendone il relativo testo.

Per quest'ultimo punto si è fatta questa scelta ritenendo non opportuno appesantire il testo del bando-tipo con la mera riproduzione dettagliata di norme che risultano operanti indipendentemente dalla previsione nel disciplinare stesso.

A seguire sono indicati i contributi più rilevanti pervenuti in sede di consultazione.

Di seguito sono riportate le osservazioni degli *stakeholders* seguendo l'ordine dei paragrafi indicati nel questionario di consultazione e le modifiche apportate al bando-tipo in conseguenza delle osservazioni pervenute.

Per completezza e chiarezza è stata riportata anche la scelta effettuata nel bando -tipo in consultazione, rispetto alla versione originaria del bando-tipo n.1/2023.

Piattaforma di approvvigionamento digitale (paragrafo 1)

Scelte operate nel bando-tipo in consultazione

Il paragrafo 1 del bando tipo n. 1/2023 è stato revisionato tenendo conto dell'intervenuta efficacia, a partire dal 1° gennaio 2024, delle norme di cui agli artt. 19 e ss. del Codice in materia di digitalizzazione, nonché delle problematiche medio tempore segnalate dalle stazioni appaltanti nell'uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD).

Fra queste è stata posta attenzione al malfunzionamento tecnico della PAD e alla possibilità di differenziarne gli effetti in ragione della durata.

In particolare, è stato affrontato il caso del malfunzionamento tecnico della PAD limitato a poche ore o a pochi giorni, rispetto al quale si è valutato se la stazione appaltante dovesse essere investita dell'onere di procedere, oltre che alla pubblicazione dell'avviso di proroga del termine di scadenza delle offerte sulla PAD e sul proprio sito internet, anche alla pubblicazione della rettifica del bando ai sensi dell'articolo 27 del Codice.



La soluzione scelta nel bando-tipo posto in consultazione è stata quella di prevedere che solo la proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata a poche ore, estesa al massimo fino al giorno successivo alla data indicata nel bando, fosse tale da sollevare la stazione appaltante dall'onere di procedere con la pubblicazione della rettifica del bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, ritenendosi in tal caso sufficiente la pubblicazione della proroga sul sito internet e sulla PAD.

Nel documento di consultazione sono state chieste agli *stakeholders* osservazioni di carattere generale sul paragrafo (le osservazioni pervenute sono contrassegnate con **1.**), nonché in merito alla soluzione proposta di prevedere che solo la proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata a poche ore, estesa al massimo fino al giorno successivo alla data indicata nel bando, fosse tale da sollevare la stazione appaltante dall'onere di procedere con la pubblicazione della rettifica del bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice (le osservazioni pervenute sono contrassegnate con **2.**).

Osservazioni degli stakeholders e modifiche successivamente effettuate sul bando-tipo

1. Le osservazioni di carattere generale sul paragrafo non sono state riportate per le motivazioni indicate al paragrafo 9 del presente documento (osservazioni non rilevanti o a cui non è stato dato riscontro in quanto non coerenti con la normativa vigente).
2. In merito alla soluzione proposta (prevedere che solo la proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata a poche ore, estesa al massimo fino al giorno successivo alla data indicata nel bando, sia tale da sollevare la stazione appaltante dall'onere di procedere con la pubblicazione della rettifica del bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice) è stato richiesto:
 - **di evidenziare che il tempo intercorrente tra la data di scadenza del termine per le offerte economiche e la data di stipula del contratto di 160 gg debba essere conteggiato al netto delle eventuali proroghe relative al malfunzionamento della Piattaforma.**



Tale osservazione non è stata recepita nel bando-tipo.

Si rappresenta, tuttavia, che si è ritenuto opportuno precisare al paragrafo 4 della Nota illustrativa rubricato *"Le premesse al Disciplinare tipo"* - nella parte in cui viene trattata la durata massima del procedimento anche in raccordo con l'efficienza decisionale della stazione appaltante- che **ai fini del calcolo della rapidità decisionale (ovvero del tempo intercorrente tra la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la stipula del contratto), non si tiene conto di eventuali proroghe del termine di presentazione delle offerte disposte nel corso del procedimento** (e, dunque, anche della proroga disposta in caso di malfunzionamento della piattaforma).

Si rappresenta, altresì, che nel paragrafo *"Premesse"* del bando-tipo, è stato inserito un apposito box con indicazioni rivolte alle stazioni appaltanti, in cui si ricorda alle stesse che i termini massimi di conclusione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 1, dell'Allegato 1.3 devono essere raccordati con i termini previsti dall'articolo 11, comma 2, lett. b-ter e comma 4 bis dell'Allegato II.4, ai fini dell'efficienza decisionale rilevante sia in sede di qualificazione della stazione appaltante che di successivo monitoraggio;

- **di prevedere un termine più ampio per la proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte, in quanto non sempre le stazioni appaltanti riescono ad accertare tempestivamente il malfunzionamento della PAD (non gestendo direttamente la PAD). Relativamente a tale tema, la maggior parte dei contributi pervenuti hanno richiesto una estensione della proroga almeno fino a 48 ore. È stato, inoltre, richiesto di prevedere non solo la possibilità di proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte per malfunzionamento della PAD, ma anche la riapertura di tale termine, nel caso in cui il malfunzionamento avvenga nel giorno o nelle ore che precedono la scadenza dello stesso.**

Tali osservazioni sono state recepite nella versione definitiva del bando-tipo in cui, oltre alla proroga, è stata inserita la possibilità di disporre la riapertura del



termine di presentazione delle offerte in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della PAD, ed è stata estesa la possibilità di proroga o riapertura fino ad un massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando.

In tal caso, come già era stato indicato, è sufficiente la pubblicazione della rettifica sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, senza dover procedere ai sensi dell'articolo 27 del Codice.

Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti (paragrafo 3)

Scelte operate nel bando-tipo in consultazione

Relativamente a tale paragrafo sono state recepite le modifiche apportate dal Correttivo all'articolo 11 del Codice, con l'introduzione del comma 2-bis e, pertanto, è stata inserita la previsione (tanto nel caso di appalto a lotto unico, tanto nel caso di appalto suddiviso in lotti) dell'indicazione, da parte della stazione appaltante, di un secondo CCNL applicabile alle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto che si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 %, alla medesima categoria omogenea di attività.

Con riferimento all'importo a base di gara, per prevenire le contestazioni (registrate nell'esercizio della funzione precontenziosa) da parte dell'aggiudicatario sull'importo contrattuale calcolato dalla stazione appaltante in applicazione del ribasso offerto, è stata confermata la scelta di ricomprendere, nell'importo a base di gara, il costo della manodopera, con la precisazione che lo stesso non è ribassabile *"se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera"*.

Periodo, quest'ultimo, che si è ritenuto di aggiungere al fine di chiarire meglio gli specifici casi in cui il costo della manodopera è ribassabile.

Durante i lavori di aggiornamento del bando-tipo, si è cercato altresì, di



comprendere la portata della modifica del comma 13 dell'articolo 41, dove è stato introdotto, tra i parametri da tenere in considerazione per il calcolo del costo medio del lavoro, quello della "dimensione o natura giuridica delle imprese".

In particolare, tenuto conto che il comma 14 del medesimo articolo, ai fini della stima del costo della manodopera, rinvia al comma 13, ci si è chiesti se la previsione di questo nuovo parametro possa influire sulla possibilità dell'offerente di giustificare il ribasso sui costi della manodopera, in considerazione del fatto che, mediamente, i CCNL delle piccole e medie imprese contrattualizzano minimi tabellari più bassi e se, in particolare, il concetto di "*più efficiente organizzazione aziendale*" sia suscettibile di una interpretazione sistematica tale da ricomprendere anche la possibilità per un operatore economico di far valere le ridotte dimensioni della propria impresa.

Nel documento di consultazione sono state chieste agli *stakeholders* osservazioni di carattere generale sul paragrafo (le osservazioni pervenute sono contrassegnate con **1.**) e sono state, altresì, richieste, osservazioni sugli ulteriori punti evidenziati (le osservazioni pervenute sono contrassegnate con **2.**).

Osservazioni degli stakeholders e modifiche successivamente effettuate sul bando-tipo

1. Tra le osservazioni di carattere generale sul paragrafo è stato richiesto:

- **di rivedere la collocazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele all'interno dell'offerta del concorrente (tecnica od economica).**

Con riferimento a tale osservazione si precisa che nella versione del bando-tipo posta in consultazione si è scelto di richiedere la produzione della dichiarazione di equivalenza delle tutele nella documentazione amministrativa e ciò in un'ottica di semplificazione, considerato che la dichiarazione che l'operatore economico deve rendere in ordine all'applicazione del CCNL al personale impiegato nell'appalto è riportata nella domanda di partecipazione, a sua volta da inserire nella documentazione amministrativa.

Tuttavia, a seguito delle osservazioni formulate è stata rivista questa impostazione ed è stata prevista la possibilità per la stazione appaltante di



richiedere la produzione della dichiarazione di equivalenza nell'offerta economica, ferma restando la possibilità per la stazione appaltante di richiederla anche in un diverso momento e ciò alla luce dell'art.11, comma 4 il quale prevede che *"...prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele."*

Rimane fermo l'obbligo per la stazione appaltante di verificare la dichiarazione con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice e in conformità all'allegato I.01.

- **di reinserire al punto 9 della domanda di partecipazione - tipo la dichiarazione, prevista nella prima versione del documento, concernente l'impegno ad applicare un dato CCNL al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, diverso da quello indicato nel Disciplinare di gara e del quale non sia possibile garantire l'equivalenza.**

Il contributo è stato accolto e si è ritenuto opportuno inserire al punto 9 della domanda di partecipazione-tipo, una dichiarazione ulteriore rispetto alle due già previste nella domanda di partecipazione-tipo posta in consultazione, attraverso la quale l'operatore economico che applica un diverso CCNL, si impegna ad assicurare le medesime tutele economiche e normative del CCNL indicato nel Disciplinare di gara.

2. Relativamente alla richiesta di osservazioni sui punti evidenziati nel questionario di consultazione si rappresenta che:
 - **con riferimento alla previsione del nuovo parametro della *"dimensione o natura giuridica delle imprese"* (art. 41, comma 13, del Codice) e, nello specifico, alla possibilità per un operatore economico di far valere le ridotte dimensioni della propria impresa, al fine di ribassare il costo della manodopera alla stregua della *"più efficiente organizzazione aziendale"*, diversi *stakeholders* hanno manifestato la loro contrarietà ad una possibile interpretazione che equipari la dimensione di impresa o la natura**



giuridica al concetto di “più efficiente organizzazione aziendale”.

Preso atto delle osservazioni pervenute, nessuna modifica è stata apportata alla versione posta in consultazione ed è stata confermata la possibilità per gli operatori economici di ribassare il costo della manodopera *“per dimostrare ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera”*.

- **con riferimento alla scelta di ricomprensione i costi della manodopera nell'importo a base di gara, sono state formulate osservazioni alternative.**

Le osservazioni volte a richiedere lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo a base di gara non sono state recepite ed è stata confermata la scelta, già assunta in sede di stesura della prima versione del bando-tipo, di ricomprensione, nell'importo predetto, il costo della manodopera.

Diversi *stakeholders* hanno, ad ogni modo, avallato la scelta operata nel bando-tipo.

Nell'ambito della Nota illustrativa al Codice sono state fornite indicazioni circa la scelta di ricomprensione i costi della manodopera nell'importo a base di gara.

Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova (paragrafo 6) - Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione (paragrafo 9)

Scelte operate nel bando-tipo in consultazione

Al paragrafo 6, con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale, sono state recepite le modifiche disposte dal Correttivo all'art.100, comma 11, del Codice.

Inoltre, con riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale è stato esplicitato che gli anni a ritroso da prendere in considerazione per verificare il possesso del requisito (gli ultimi dieci anni) sono quelli che precedono la data di pubblicazione della procedura, a differenza degli anni da considerare ai fini dei requisiti di capacità economica e finanziaria, che sono quelli precedenti l'anno di pubblicazione della procedura.

Con riferimento al paragrafo 9 *“Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione”*, sono state recepite le modifiche apportate dal Correttivo all'articolo 57



del Codice e alla rubrica dell'allegato II.3, con conseguente eliminazione del riferimento agli appalti riservati di cui all'art. 61 del Codice ed estensione, invece, a tutti i contratti d'appalto, ad eccezione degli appalti di servizi aventi natura intellettuale e di forniture senza posa in opera, delle disposizioni in tema di applicazione degli obblighi relativi a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, riguardanti la fase di esecuzione.

Con riferimento agli appalti afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), continuando ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 225, comma 8, del Codice, le norme speciali per gli stessi previste, è stato mantenuto il riferimento a tale normativa. È stato, pertanto, specificato che per tali appalti gli obblighi in tema di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, si applicano anche nel caso di servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera, non essendo prevista alcuna eccezione nell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Ciò diversamente da quanto disposto dall'articolo 57, comma 1, del Codice, che invece esplicitamente esclude l'applicazione di quanto disposto nel medesimo articolo agli appalti di servizi aventi natura intellettuale.

La scelta di prevedere che, per le procedure PNRR, tali clausole si applichino anche agli appalti di servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera, ha coinvolto anche i paragrafi 5, 16 e 18.1 del bando tipo.

Sono state chieste agli *stakeholders* osservazioni di carattere generale sui paragrafi in oggetto (le osservazioni pervenute sono contrassegnate con **1.**) e sono state, altresì, richieste, osservazioni sulla scelta di ritenere comunque applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, nonché del PNC, le disposizioni sulle clausole sociali anche per i servizi di natura intellettuale e forniture senza posa in opera (le osservazioni pervenute sono contrassegnate con **2.**).

Osservazioni degli stakeholders e modifiche successivamente effettuate sul bando-tipo

1. Tra le osservazioni di carattere generale sull'articolo è stato richiesto:
 - **di chiarire se ai fini del rispetto del dettato normativo di cui all'art. 102, comma 2, ai sensi del quale "Per i fini di cui al comma 1, l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere**



quegli impegni. La stazione appaltante è tenuta a verificare l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario", possa considerarsi sufficiente la mera assunzione di un formale impegno da parte del soggetto onerato oppure se la disposizione in parola, imponga la necessità di un'immediata e circostanziata esplicitazione delle concrete modalità operative attraverso cui tale impegno troverà attuazione, da formalizzarsi mediante la presentazione di una specifica relazione tecnica o documentale.

Con riferimento all'osservazione proposta si rappresenta che sono state fornite indicazioni nella Nota illustrativa circa la corretta attuazione di tali obblighi, precisandosi che l'operatore economico dovrà esclusivamente impegnarsi al rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al l'articolo 9 del Disciplinare.

In coerenza con quanto indicato nella Nota illustrativa, è stata quindi eliminata, conseguentemente, tra le ipotesi di non sanabilità di cui al paragrafo 14 del bando-tipo, l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al l'articolo 9 del presente Disciplinare.

2. Con riferimento alla scelta effettuata nel bando-tipo in consultazione di ritenere comunque applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, nonché del PNC, le disposizioni sulle clausole sociali anche per i servizi di natura intellettuale e forniture senza posa in opera, sono state formulate osservazioni alternative:
 - **tra le osservazioni contrarie è stato segnalato il rischio di incertezza nella disciplina da applicare da parte delle stazioni appaltanti e, dunque, l'opportunità di applicare una disciplina unica e il rischio di determinare un'eccessiva restrizione della partecipazione agli appalti avente ad oggetto servizi di natura intellettuale finanziati con fondi PNRR, rispetto agli altri appalti dello stesso tipo, con conseguente limitazione del**



principio della concorrenza, a danno dei singoli professionisti e/o micro e piccole imprese.

Tali osservazioni non sono state recepite ed è stata confermata la scelta, già espressa nel bando-tipo in consultazione, di ritenere comunque applicabili agli appalti finanziati con i fondi PNRR e PNC, gli obblighi in tema di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, anche nel caso di servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera.

Si ritiene, infatti, che tale soluzione sia maggiormente rispondente al dettato normativo.

Svolgimento delle operazioni di gara (paragrafo 20) - Verifica documentazione amministrativa (paragrafo 21) - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche (paragrafo 22) - verifica di anomalia delle offerte (paragrafo 23) - Verifica della documentazione amministrativa (paragrafo 24)

Scelte operate nel bando-tipo in consultazione

Nel bando- tipo in consultazione si è scelto di revisionare parzialmente i paragrafi 20,21,22, 23 e 24, al fine di conformarli alle previsioni dell'articolo 107, comma 3, del Codice, il quale antepone la verifica delle offerte a quella della documentazione relativa all'idoneità degli offerenti. È stato quindi previsto che, in caso di ricorso all'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica della documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti (quale, a titolo esemplificato, il pagamento del contributo Anac, la garanzia provvisoria, l'eventuale sopralluogo, etc..), per poi procedere con la valutazione delle offerte (tecnica ed economica) e, infine, con la verifica dell'idoneità degli offerenti (ovvero con la verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere speciale).

Tale scelta è stata disposta al fine di rendere conforme il bando-tipo con il dettato normativo dell'articolo 107, comma 3, del Codice e con le previsioni della Direttiva 14/24/UE (articolo 56, par. 2), ove è stabilito che nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di



verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione.

La scelta è stata, altresì, disposta tenuto conto che ANAC si era già espressa in tal senso nella delibera n. 588 del 13 dicembre 2022 e che il MIT nel parere n. 2615 del 18 luglio 2024 era del medesimo avviso.

Sono state, quindi, chieste agli *stakeholders* osservazioni di carattere generale sui paragrafi citati del bando-tipo (le osservazioni pervenute sono contrassegnate con **1.**) e sono state, altresì, richieste, osservazioni sulla scelta effettuata in materia di inversione procedimentale (le osservazioni pervenute sono contrassegnate con **2.**).

Osservazioni degli stakeholders e modifiche successivamente effettuate sul bando-tipo

1. Tra le osservazioni di carattere generale sui paragrafi 20, 21, 22, 23 e 24 è stato richiesto:

- **di chiarire come la previsione del bando tipo contenuta al paragrafo 22 a tenore del quale *"la commissione rende visibile ai concorrenti i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche"* e poi *"rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti"* si coordini con il differimento in materia di accesso agli atti previsto dall'art. 35, comma 2, lett. d) del Codice.**

A seguito di tale osservazione, si precisa che nessuna modifica è stata apportata al bando-tipo in consultazione, ritenendosi che la previsione per la quale la commissione *"rende visibile ai concorrenti i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche"* e poi *"rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti"* sia conforme al dettato normativo, garantendo trasparenza e correttezza delle operazioni di gara.

Si ritiene, infatti, che il punteggio tecnico attribuito alle singole offerte e i prezzi offerti che la commissione rende visibili ai concorrenti, non rientrano fra le informazioni soggette ad obbligo di differimento ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. d) del Codice.

A sostegno di tale assunto si ricorda che è prassi ormai consolidata (già nella vigenza dell'ormai abrogato D.P.R. 207/2010) dare lettura in seduta pubblica dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e dei ribassi espressi (come era previsto



dall'art. 283 del D.P.R. 207/2010).

2. Quanto alle osservazioni specifiche relative alla disciplina dell'inversione procedimentale la maggior parte degli stakeholders ha evidenziato perplessità in merito alle modifiche apportate. Ciò in quanto se, come è stato previsto nel bando-tipo in consultazione, la stazione appaltante deve procedere prima della valutazione delle offerte (tecnica ed economica) all'esame di tutta la documentazione amministrativa che non attiene alla verifica dell'idoneità degli offerenti, ne verrebbe inderogabilmente compromessa la possibilità di addivenire in tempi rapidi all'aggiudicazione della procedura, con conseguente snaturamento dell'istituto dell'inversione procedimentale e della sua funzione di semplificazione e velocizzazione del procedimento.

Le osservazioni proposte sono state parzialmente accolte ed il bando- tipo è stato modificato.

Nello specifico si è scelto di prevedere che, nel caso di inversione procedimentale, si debba procedere preliminarmente alla verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC nei confronti di tutti i concorrenti, in quanto condizione di ammissibilità dell'offerta, con la facoltà per la stazione appaltante di estendere la verifica preliminare a ulteriore documentazione amministrativa dalla stessa indicata.

Tale soluzione ha il pregio di non compromettere la velocità decisionale della stazione appaltante e salvaguardare la natura dell'istituto dell'inversione procedimentale come forma di semplificazione del procedimento.

Funzionamento del fascicolo virtuale dell'operatore economico (paragrafi 5, 6, 15.4, 23 e 28 del bando-tipo e paragrafo 11 della domanda tipo)

Scelte operate nel bando-tipo in consultazione

Al paragrafo 23 "Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto", è stata recepita la disciplina del malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico, o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del codice, introdotta nel



comma 3-bis dell'articolo 99 del Codice dal Correttivo.

In conformità al Comunicato dell'Autorità del 16 aprile 2025, si è distinta l'ipotesi di malfunzionamento del FVOE, disciplinata dal legislatore, dal caso di oggettiva impossibilità di acquisizione tramite FVOE di certificazioni che non vengono prodotte o non vengono centralizzate presso una banca dati, oppure che sono centralizzate presso una banca dati che non è ancora stata resa disponibile da parte dell'Ente certificatore.

Ciò in quanto, in queste ipotesi, di oggettiva impossibilità di attivare interconnessioni interoperanti con banche dati inesistenti o non ancora rese disponibili, non possono trovare applicazione né i commi 1 e 2 dell'articolo 99 né, conseguentemente, il comma 3-bis del medesimo articolo, che disciplina appunto il malfunzionamento del FVOE.

Si è pertanto chiarito al paragrafo 23 del bando-tipo che, in tali ipotesi, la stazione appaltante si attiva per ottenere dall'Ente certificatore i dati necessari alla comprova del requisito.

Per scongiurare il blocco delle attività, è stata prevista, anche in questi casi, la possibilità di aggiudicare decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta della certificazione, previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico attestante il possesso del requisito che non è stato possibile verificare. Ai paragrafi 5, 6 e 15.4 del bando-tipo e al paragrafo 11 della domanda di partecipazione- tipo, è stato recepito quanto disposto dal comma 5-bis dell'articolo 35 in tema di trattamento dei dati tramite il FVOE.

Per il concorrente, è stato previsto che il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE sia reso in sede di domanda di partecipazione.

Per i soggetti diversi dall'operatore economico concorrente rispetto ai quali la stazione appaltante deve procedere alla verifica del possesso di requisiti (impresa ausiliaria, consorziata esecutrice o che presta i requisiti al consorzio), è stato previsto che ciascuno renda apposita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE e che tali dichiarazioni siano allegate alla domanda di partecipazione dell'operatore economico concorrente.

Sono state chieste, quindi, agli *stakeholders* osservazioni generali sulla verifica del



possesso dei requisiti generali e speciali (le osservazioni pervenute sono contrassegnate con 1.) e osservazioni sulle scelte effettuate nel bando in materia di trattamento dei dati tramite FVOE e, in particolare, se le stesse siano da considerarsi sufficienti a garantire i soggetti coinvolti rispetto a ipotesi di trattamento non autorizzato di dati personali (le osservazioni pervenute sono contrassegnate con 2.).

Osservazioni degli stakeholders e modifiche successivamente effettuate sul bando-tipo

1. Tra le osservazioni generali sulla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali:

- **è stato richiesto di poter inserire copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, cui sono tenuti gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, in allegato alla documentazione amministrativa piuttosto che nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) per esigenze di semplificazione.**

Tale osservazione non è stata recepita in quanto le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale avvengono attraverso il FVOE (art. 24 del Codice).

Poiché la mancata produzione della documentazione indicata è causa di esclusione ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. c) e, dunque, attiene al possesso dei requisiti di ordine generale, il caricamento deve avvenire nel FVOE;

- **è stato segnalato un non corretto funzionamento del FVOE per mancanza di interoperabilità con le banche dati o tra la PAD e il FVOE.**

Tali osservazioni non sono state accolte in quanto nel caso di non corretto funzionamento del FVOE per mancanza di interoperabilità, si rappresenta che indicazioni più precise sono state fornite con il Comunicato dell'Autorità del 16 aprile 2025 al quale si rinvia;

- **è stata evidenziata la criticità della previsione che impone la verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC attraverso il FVOE, in quanto l'operatività dello stesso per la verifica di determinati**



adempimenti (incluso il contributo ANAC), è subordinata all'avvio di specifici flussi documentali e alla generazione di determinate schede informative che determinerebbero un appesantimento procedurale potenzialmente gravoso, soprattutto nel caso di ricorso all'inversione procedimentale che ha lo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di gara.

In merito alle modalità di verifica del pagamento del contributo ANAC sono state date indicazioni puntuali nella Nota illustrativa, precisandosi che tale verifica deve avvenire prima dell'apertura dell'offerta tecnica ed economica nei confronti di tutti i concorrenti, in quanto condizione di ammissibilità dell'offerta, come chiarito anche dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.6 del 09/06/2025;

- **l'indicazione nel Disciplinare tipo di un termine entro il quale deve concludersi la verifica dei requisiti autocertificati in caso di malfunzionamento del FVOE non è stata accolta favorevolmente dagli *stakeholders*, i quali hanno evidenziato che il rispetto di tale termine, esula dalla volontà della stazione appaltante, dipendendo piuttosto dalla tempistica di rilascio delle certificazioni da parte dall'ente certificatore.**

L'osservazione è stata accolta ed è stata espunta tale previsione dalla versione definitiva del bando-tipo.

2. Con riferimento alle scelte effettuate nel bando-tipo relativamente al trattamento dei dati tramite FVOE è stato osservato:
 - **che l'art. 67, comma 3, del Codice reca un'incongruenza normativa nella parte in cui prevede che per i consorzi fra società cooperative e per i consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di ordine generale debbano essere posseduti oltre che dalle consorziate esecutrici anche da quelle che prestano i requisiti, in quanto l'art. 67, comma 5, prevede invece che tali consorzi possono partecipare alla procedura di gara utilizzando i requisiti propri (non vi sarebbero, dunque, consorziate che prestano i requisiti come nel caso di consorzi stabili). Pertanto, nel caso di consorzi fra società cooperative e nel caso di consorzi tra imprese artigiane, il consenso al**



trattamento dei dati tramite il FVOE deve avvenire esclusivamente per il consorzio e per le imprese indicate come esecutrici.

Con riferimento a tale osservazione, che si riferisce più propriamente al paragrafo 5 del bando-tipo, sono state date indicazioni alle stazioni appaltanti nella Relazione illustrativa al Codice senza apportare modifiche al bando-tipo.

Accesso agli atti (paragrafo 28)

Scelte operate nel bando-tipo in consultazione

Con riferimento al paragrafo 28 del bando-tipo, sono state descritte le azioni da attuare per consentire l'accesso all'offerta dell'aggiudicatario da parte di tutti i partecipanti non definitivamente esclusi e l'accesso reciproco alle offerte dei partecipanti collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, che deve avvenire in modalità diretta mediante la piattaforma.

Inoltre, sono state fornite indicazioni per consentire l'accesso da parte dei partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria, specificando che lo stesso deve avvenire ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

È stato, infatti, ritenuto che tali fattispecie non rientrino nel perimetro delineato dall'articolo 36 del codice, che individua le ipotesi per le quali deve essere garantito l'accesso reciproco diretto. Analoghe considerazioni sono state svolte per i casi di accesso civico semplice e generalizzato ex articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013.

Sono state formulate specifiche clausole anche per il caso di inversione procedimentale.

In particolare, è stato previsto che la stazione appaltante sia ugualmente tenuta a mettere a disposizione la documentazione di gara dell'aggiudicatario e dei partecipanti collocatisi nei primi cinque posti con le modalità indicate all'articolo 36, ivi inclusa la documentazione amministrativa relativa all'idoneità degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria, ancorché non sia stata verificata.

In tale ipotesi, è stato previsto che la stazione appaltante renda noto ai primi cinque



classificati che la documentazione amministrativa resa disponibile non è stata verificata.

L'opzione scelta di rendere reciprocamente disponibile ai primi cinque classificati anche la documentazione amministrativa non verificata è stata preferita a quella, alternativa, di mantenerla riservata, in quanto ritenuta più rispondente alla lettera e allo spirito della norma, volta a semplificare e velocizzare le modalità di accesso alla documentazione di gara da parte dei soggetti potenzialmente più interessati all'esito della procedura.

Sono state chieste agli *stakeholders* osservazioni generali sul paragrafo (le osservazioni pervenute sono contrassegnate con **1.**) e sono state, altresì, richieste, osservazioni in merito all'opzione proposta di rendere reciprocamente disponibile ai primi cinque classificati – in caso di inversione procedimentale - anche la documentazione amministrativa non verificata (le osservazioni pervenute sono contrassegnate con **2.**).

Osservazioni degli stakeholders e modifiche successivamente effettuate sul bando-tipo

1. Le osservazioni di carattere generale sul paragrafo non sono state riportate per le motivazioni indicate al paragrafo 9 del presente documento (osservazioni non rilevanti o a cui non è stato dato riscontro in quanto non coerenti con la normativa vigente).

2. In merito all'opzione proposta di rendere reciprocamente disponibile ai primi cinque classificati – in caso di inversione procedimentale - anche la documentazione amministrativa non verificata dalla stazione appaltante, la maggioranza degli *stakeholders* ha espresso osservazioni contrarie.

Poiché su tale questione è stato richiesto, come indicato in premessa, un parere al Consiglio di Stato, si è ritenuto opportuno espungere dal bando-tipo la disciplina dell'accesso in caso di inversione procedimentale, con la precisazione che la stessa verrà integrata con le indicazioni che verranno fornite dal Supremo Consesso di giustizia amministrativa, all'esito del rilascio del menzionato parere.

Altri paragrafi oggetto di osservazione da parte degli stakeholders



In via conclusiva, nel documento di consultazione è stata prevista un'apposita sezione (H) in cui sono state richieste le osservazioni degli *stakeholders* su paragrafi del bando-tipo diversi da quelli espressamente richiamati nel questionario.

Osservazioni degli stakeholders e modifiche successivamente effettuate sul bando-tipo:

- **è stato chiesto di inserire la riparametrazione del punteggio anche a livello di sub-criteri (ove previsti).**

Tale osservazione è stata accolta ed è stata recepita al paragrafo 18. 4 "METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI" del bando-tipo;

- **è stato chiesto di inserire un ulteriore paragrafo per la determinazione e gestione delle cifre decimali che devono essere tenute in considerazione per il calcolo e/o attribuzione di coefficienti, punteggi tecnici ed economici e soglia di anomalia dell'offerta e la relativa modalità di arrotondamento/troncamento dei decimali.**

Tale osservazione è stata accolta e il paragrafo 18. 4 "METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI", è stato integrato con la previsione dell'arrotondamento alla seconda cifra decimale del punteggio tecnico;

- **è stato chiesto di inserire una nota nel bando tipo al fine di chiarire che l'oscuramento dei dati personali e sensibili è un onere a carico della stazione appaltante e non dell'operatore economico in conformità alla Delibera ANAC n. 165 del 2025.**

Tale osservazione non è stata accolta trattandosi di tema non affrontato nel bando-tipo;

- **è stato chiesto di eliminare o inserire come facoltativa la marcatura temporale che nella versione del bando-tipo posta in consultazione era stata prevista per conferire data certa alla cauzione provvisoria, al contratto di avvalimento e all'offerta.**

A seguito delle osservazioni pervenute si è ritenuto opportuno prevedere il riferimento alla marcatura temporale soltanto ai fini del soccorso istruttorio (paragrafo 14 del bando-tipo), con la possibilità di sanare la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo



speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, *"solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa."*

La marcatura temporale, infatti, ha lo scopo di comprovare la data certa di un documento e non rappresenta un requisito di validità dello stesso;

- **è stato chiesto di indicare esplicitamente nel bando tipo che sono sempre ammessi in lingua inglese o originale eventuali certificati CE, ISO, documenti di conformità e letteratura scientifica senza necessità di traduzione giurata, e, nel caso ciò non sia possibile, è stato proposto di eliminare la dicitura "traduzione giurata" e di sostituirla con "traduzioni conformi al testo originale ai sensi del DPR 445/2000" oppure "traduzione semplice".**

Tale osservazione non è stata recepita in quanto contraria alle disposizioni normative in materia di riconoscimento di documenti stranieri ed è stata mantenuta, pertanto, nella versione definitiva del bando-tipo al paragrafo 13.1 "REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA", la richiesta della traduzione giurata in lingua italiana per quei documenti che sono prodotti in una lingua straniera non conosciuta dalla stazione appaltante.

È stato, altresì, integrato il bando-tipo con la possibilità di produrre, per quei documenti che sono prodotti in una lingua straniera non conosciuta dalla stazione appaltante, la traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, in alternativa alla traduzione giurata;

- **è stato chiesto di inserire il contratto di avvalimento premiale in offerta tecnica piuttosto che come allegato alla domanda di partecipazione.**

Tale osservazione è stata parzialmente recepita nel bando-tipo in quanto al paragrafo 7 "AVVALIMENTO" è stata rimessa alla stazione appaltante la facoltà di prevedere l'inserimento del contratto di avvalimento premiale nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica, fermo restando che le dichiarazioni dell'ausiliaria devono essere allegate alla domanda di



partecipazione.

È stato, altresì, precisato che il contratto di avvalimento misto deve essere allegato alla domanda di partecipazione.